

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 gennaio 2018 ~~XXXXXXXXXXXX~~, curatore fallimentare della ditta "~~XXXXXXXXXXXX~~" ha proposto ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona contro la cartella di pagamento notificata il 13.9.2017 avente ad oggetto la somma di € 64.099,79 richiesta a titolo di interessi di sospensione (per il periodo dal 31 maggio al 14 settembre 2016) oltre ad oneri di riscossione e diritti di notifica, conseguenti alla revoca della sospensione del 14.6.2016

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.M. 3.9.1999 n. 321, per difetto di motivazione della cartella ed omessa indicazione del calcolo degli interessi; 2) illegittima pretesa degli interessi di sospensione per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.P.R. n. 602/73 e 54 e 55 l. fall. poiché i crediti su cui si richiedono gli interessi sono di natura privilegiata e non subiscono la sospensione del corso degli interessi nell'ambito della procedura fallimentare, interessi che decorrono al saggio legale e non secondo le disposizioni dell'art. 20 D.P.R. n. 602/73.

In ordine al profilo cautelare del *periculum in mora* ha evidenziato le conseguenze negativa che la mancata sospensione dell'atto avrebbe sulla *par condicio creditorum* che caratterizza la procedura fallimentare.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 12 marzo 2018 chiedendo, pregiudizialmente, una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere poiché - alla luce della prestata acquiescenza delle parti alla sentenza n. 954/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, parzialmente favorevole all'odierno ricorrente - l'amministrazione ha effettuato uno sgravio parziale degli interessi maturati, meglio specificato nel dettaglio contabile allegato all'atto di costituzione (*cf. allegato n. 2*)

Ha altresì richiesto, con riferimento le restanti somme iscritte a ruolo il rigetto della sospensiva (poiché infondata nel merito ed immotivata ed indimostrata quanto al pericolo cautelare) e, nel merito, del ricorso.

In particolare, quanto al difetto di motivazione, ha rilevato che nell'atto sono contenuto gli estremi dell'iscrizione al ruolo e, con specifico riferimento al tasso di interesse, che lo stesso è normativamente fissato dall'art. 39, comma II, D.P.R. n. 602/73. Peraltro, eventuali carenze motivazionali sarebbero sanate dal fatto che il contribuente, impugnando l'atto, ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.

In merito alla contestata duplicazione degli interessi secondo l'Ufficio la pretesa deve ritenersi legittima sulla base del combinato disposto degli artt. 2749, comma II, c.c. e 39, comma II, D.P.R. n. 602/73; la pretesa sarebbe anche giustificata sul piano logico, poiché la sospensione della riscossione di cui il contribuente beneficia priva l'Erario di somme di cui avrebbe avuto la disponibilità. Gli interessi da revoca della sospensione ristabilirebbero un equilibrio economico tra Erario e contribuente, che ha tratto vantaggio, connesso alla naturale fruttuosità del denaro, dalla dilazione di pagamento.

In data 27 marzo 2011 il ricorrente ha depositato memorie, insistendo per l'accoglimento delle richieste cautelare e di merito.

E' fondato il secondo motivo di ricorso.

1. Quanto al difetto di motivazione deve convenirsi che nella cartella esattoriale sono contenuti elementi sufficienti per consentire al contribuente di controllare la correttezza del calcolo degli interessi, contenendo essa un richiamo dettagliato alla ragione della pretesa nonché gli estremi dell'iscrizione a ruolo ed essendo il tasso di interesse stabilito *ex lege* - dall'art. 39, comma II, D.P.R. n. 602/73 - per i casi di sospensione amministrativa e giudiziaria.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso si rilevano le seguenti circostanze.

Nell'ambito del ricorso tributario n. [redacted] promosso da [redacted] contro l'avviso di accertamento n. [redacted] 5, il presidente del collegio, in data 16.5.2016, ha emesso *ex art. 47, comma III, d. lgs. n. 546/792* un decreto di sospensione dell'atto *inaudita altera parte*. Il successivo 16.9.2016 la Commissione Tributaria Provinciale, con ordinanza collegiale n. 505/01/16, ha revocato la sospensione dell'atto.

L'Ufficio, conseguentemente, ha emesso il ruolo 2017/000317, reso esecutivo il 16.5.2017, notificando poi al contribuente la cartella oggi impugnata.

La società [redacted] ed il socio illimitatamente responsabile [redacted], tuttavia, sono stati dichiarati falliti dal Tribunale di Ancona con sentenza del [redacted] (cfr. allegato A al ricorso).

Il 20.4.2016 l'Agente per la riscossione si è insinuato al passivo fallimentare dell'odierno ricorrente, quale creditore privilegiato, per un importo di € 5.633.089,61 relativo a crediti tributari vantati verso il contribuente, comprensivi delle somme oggetto di sospensione e sulle quali l'Ufficio ha calcolato gli interessi (cfr. allegato G al ricorso).

Secondo il disposto dell'art. 54, comma III, R.D. 267/42, i crediti privilegiati non subiscono la sospensione del corso degli interessi durante la procedura. Tuttavia, il saggio applicabile agli interessi maturati nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento è quello legale, previsto dall'art. 1284 c.c., in generale aderenza al principio concorsuale della parità di trattamento dei creditori, che prevale

anche sulla deroga prevista dalla speciale legislazione tributaria (*cf. gli allegati da I ad N al ricorso, relativi a dottrina e giurisprudenza di legittimità sul punto*).

Alla luce delle considerazioni svolte la Commissione reputa che la pretesa dell'Ufficio sia il frutto di una errata interpretazione della norma speciale tributaria, che condurrebbe ad una errata duplicazione degli interessi, già decorrenti al saggio legale sui debiti tributari privilegiati per i quale l'Agente di riscossione si è insinuato ed è stato ammesso al passivo fallimentare del ricorrente, reso esecutivo il 7 giugno 2017 (*cf. allegato H al ricorso*).

3. Trattandosi di questione interpretativa si ritiene di dover compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

Ancona, 12 giugno 2018.

IL RELATORE

Carlo Cimini



IL PRESIDENTE

Renato Ciocchetti

